DISPOSIZIONI IN FAVORE DEI FAMILIARI DELLE VITTIME E IN FAVORE DEI SUPERSTITI DEL DISASTRO FERROVIARIO DELLA VAL VENOSTA/VINSCHGAU

Art. 3

Procedure per l'assegnazione delle elargizioni

Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono assegnate con provvedimento del presidente della comunita' comprensoriale della Val Venosta/Vinschgau. Le elargizioni di cui all'articolo 2 sono esenti da ogni imposta o tassa e sono assegnate in aggiunta a ogni altra somma cui i soggetti beneficiari abbiano diritto a qualsiasi titolo ai sensi della normativa vigente.

Versione in vigore dal 11 agosto 2011, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in favore dei familiari delle vittime e in favore dei superstiti del disastro ferroviario della Val Venosta/Vinschgau
Estremi	Legge 12 luglio 2011, n. 135
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 10 agosto 2011

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-favore-dei-familiari-delle-vittime-e-in-favore-dei-2011/art-3-procedure-per-l-assegnazione-delle-elargizioni

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it